

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 298/2012/R/EEL

Deliberazione 4 agosto 2011 - ARG/elt 110/11

Disposizioni in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, soggetti agli articoli 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e integrazioni alla deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la comunicazione di Edipower S.p.A. (di seguito: Edipower), datata 1 giugno 2011, prot. Autorità 3 giugno 2011, n. 15401 (di seguito: comunicazione 1 giugno 2011);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 17 giugno 2011, prot. Autorità 20 giugno 2011, n. 16701 (di seguito: lettera 17 giugno 2011);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, datata 24 giugno 2011, prot. n. 17195 (di seguito: lettera 24 giugno 2011).

Considerato che:

- gli articoli 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 indicano i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la

- sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- ai sensi del comma 64.11, la configurazione del costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi include, tra l'altro:
 - una componente a copertura dell'onere dei certificati verdi (lettera d) del medesimo comma);
 - una componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse (lettera g) del medesimo comma);
 - ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di corrispettivi per gli impianti essenziali in regime ordinario e di reintegrazione dei costi, Terna, in relazione alla produzione di energia elettrica di ciascuna unità essenziale, non dispone di informazioni puntuali sulla parte soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
 - il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 è determinato sulla base dei dati storici dei costi per additivi e per lo smaltimento di residui della combustione acquisiti ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e che non è al momento noto se la generalità degli operatori tenuti alla comunicazione di cui al menzionato articolo abbia incluso l'importo delle ecotasse tra i dati comunicati con riferimento ai costi per additivi e per lo smaltimento di residui della combustione;
 - nel caso degli impianti ammessi al regime di reintegrazione dei costi, il comma 65.3.9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che Terna riconosca all'utente del dispacciamento, come acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi, i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, a condizione che il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte comunicato dall'utente del dispacciamento a Terna risulti conforme alle disposizioni sulla determinazione del costo medesimo contenute nel menzionato allegato;
 - i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 sono pari, in ciascun periodo rilevante, all'eventuale differenza positiva tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo zonale rispettivamente nei seguenti casi:
 - nei mercati dell'energia, in relazione alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale e alle quantità - diverse dalle precedenti - strettamente necessarie a rendere tecnicamente implementabile il programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale;
 - nel mercato del servizio di dispacciamento, con riferimento alle offerte accettate;
 - il comma 64.35 stabilisce che Terna verifichi la conformità del costo variabile riconosciuto comunicato dall'utente del dispacciamento alle disposizioni sulla determinazione del costo medesimo;
 - con la lettera 17 giugno 2011, Terna, nelle more dell'implementazione dei sistemi di controllo di cui al comma 64.35 e del connesso sistema di fatturazione dei corrispettivi, ha proposto una gestione transitoria della fatturazione dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, basata sui seguenti criteri:
 - rispetto ai corrispettivi di un certo mese m e prescindendo temporaneamente dagli esiti della verifica di conformità di cui al comma 64.35, Terna liquida, in

- acconto ed entro il mese $m+2$, l'80% dell'importo che ciascun utente del dispacciamento interessato comunica a Terna in relazione ai citati corrispettivi;
- una volta completata l'implementazione dei sistemi per la verifica di cui al comma 64.35, Terna procede alla verifica stessa e agli opportuni conguagli;
 - con la lettera 24 giugno 2011, la Direzione Mercati dell'Autorità, prendendo atto della comunicazione di Terna, ha:
 - condiviso l'opportunità che la fatturazione dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 sia gestita secondo le modalità transitorie proposte da Terna;
 - richiesto di avviare tempestivamente la gestione transitoria, in modo, tra l'altro, da consentire agli utenti del dispacciamento interessati di far fronte all'esposizione finanziaria cumulata dall'inizio dell'anno 2011 con riferimento all'esercizio degli impianti essenziali di cui sono titolari;
 - richiesto che l'eventuale comunicazione degli importi dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'utente del dispacciamento e che, ai fini della determinazione dei citati importi, sia adottata la configurazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte;
 - auspicato che, rispetto ai dodici mesi stimati da Terna per l'implementazione dei sistemi di controllo e fatturazione dei corrispettivi, sia compiuto ogni ragionevole sforzo affinché il mese di dicembre 2011 costituisca l'ultimo mese cui applicare le modalità transitorie di gestione della fatturazione dei corrispettivi in questione, al fine di assicurare che il meccanismo di remunerazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico operi in modo ordinato e secondo elevati standard di affidabilità;
 - per problemi di sicurezza nel sistema dei registri nazionali dell'*Emissions Trading*, nei primi mesi del 2011 è stata sospesa dalla Commissione Europea l'operatività dei registri medesimi, incluso quello italiano, precludendo agli operatori - secondo quanto segnalato da Edipower con la comunicazione 1 giugno 2011 - la possibilità di effettuare trasferimenti di quote;
 - i mercati dei prodotti di riferimento per la valorizzazione delle quote di emissione sono stati chiusi dalla fine del mese di gennaio 2011 per periodi differenti e che, nel caso del mercato *ECX - European Climate Exchange* del prodotto *EUA daily future*, la chiusura permane tuttora;
 - il comma 65.22 prevede che, nell'ambito della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi, il riconoscimento dei costi fissi dipenda dall'esito del confronto tra il tasso di indisponibilità nell'anno in esame e il valore medio storico relativo ai tre anni precedenti.

Ritenuto opportuno:

- che, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 8.5 della deliberazione ARG/elt 115/08 per le comunicazioni delle emissioni di CO₂, gli utenti del dispacciamento provvedano a comunicare a Terna, per ciascuna unità di produzione degli impianti essenziali di cui sono titolari:
 - la produzione mensile di energia elettrica soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
 - la produzione mensile di energia elettrica, al netto degli autoconsumi di produzione;

- che, per quanto attiene alla produzione di energia elettrica realizzata dall'inizio dell'anno 2011 sino alla fine del mese di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione dei dati di produzione di cui al punto precedente sia effettuata, su base mensile, entro il 25 settembre 2011;
- che, se la produzione di energia elettrica è soltanto parzialmente soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di ciò si tenga conto nella determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini del riconoscimento a titolo di conguaglio dei corrispettivi dei regimi ordinario e di reintegrazione dei costi, mentre, per il calcolo del costo variabile riconosciuto che rileva per la formulazione delle offerte, si assuma che l'intera produzione di energia elettrica degli impianti essenziali sia soggetta al menzionato obbligo;
- che, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 8.5 della deliberazione ARG/elt 115/08 e in relazione al periodo decorrente dal mese di gennaio 2009 incluso, gli utenti del dispacciamento titolari di unità rilevanti comunichino a Terna, su base mensile, gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione inclusivi delle ecotasse, l'importo complessivo delle ecotasse e, con riferimento a ciascuna di esse il cui ammontare è compreso nell'importo citato, i riferimenti normativi che ne costituiscono il fondamento e una descrizione dei criteri di calcolo;
- che, ai fini sia della formulazione delle offerte nell'anno 2011 sia del riconoscimento dei corrispettivi a titolo di conguaglio relativi al medesimo anno, si presuma che siano comprensivi dell'onere per le ecotasse i valori approvati dall'Autorità della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- che sia consentito all'utente del dispacciamento interessato di richiedere, limitatamente all'anno 2011, una revisione di uno o più valori della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 attinenti a unità essenziali nella sua disponibilità, a condizione che siano forniti elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- nel caso degli impianti essenziali in regime ordinario, stabilire le modalità per il riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8, prevedendo un meccanismo di acconto-conguaglio che consenta di tenere contestualmente conto:
 - dei tempi di acquisizione dei dati sulla produzione e sui consumi effettivi di combustibile;
 - delle tempistiche dei controlli di conformità di cui al comma 64.35 e delle attività conseguenti, da quando saranno posti in essere;
 - dei tempi con i quali Terna gestisce tipicamente le procedure connesse alla fatturazione e liquidazione dei corrispettivi;
 - dell'esigenza degli utenti del dispacciamento di far fronte all'esposizione finanziaria che si determina con l'esercizio degli impianti essenziali di cui sono titolari;
- in merito alla gestione transitoria della fatturazione e liquidazione dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, accogliere la proposta di Terna, che deve incorporare quanto richiesto dalla Direzione Mercati dell'Autorità;
- estendere anche all'acconto dei corrispettivi 64.7 e 64.8 (regime ordinario) previsto dal presente provvedimento, la citata gestione transitoria, per le medesime considerazioni già espresse in merito ai corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3;
- stabilire le tempistiche dell'avvio del controllo di conformità di cui al comma 64.35 e del riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, per gli impianti

essenziali in regime di reintegrazione dei costi, e dell'acconto dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8, per gli impianti essenziali in regime ordinario;

- in relazione ai prodotti di riferimento rilevanti per la valorizzazione delle quote di emissione, non considerare i prezzi registrati nei giorni in cui, nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, un utente del dispacciamento non possa effettuare trasferimenti di titoli di emissione a causa di limitazioni dell'operatività del registro nazionale che prescindono da scelte o azioni dell'utente medesimo;
- prevedere che, nel caso in cui non sia possibile determinare il valore del parametro P_{EUA} di un dato mese, sia considerato il valore relativo all'ultimo mese in relazione al quale si dispone del dato ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- nell'ambito del calcolo dei valori delle quote di emissione rilevanti in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi (commi 65.6 e 65.8, lettera b), escludere dal novero dei prodotti di riferimento rilevanti per il calcolo medesimo i prodotti il cui mercato non esprima alcuna quotazione per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
- chiarire le modalità di calcolo delle componenti a copertura degli oneri per certificati verdi e CO₂ che rilevano ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi (commi 65.8 e 65.10);
- anticipare il termine entro il quale gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali, ai sensi del comma 64.33, comunicano a Terna i consumi attesi di combustibile e il costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della formulazione delle offerte, così da agevolare, a regime, la verifica di conformità di cui al comma 64.35 e le attività conseguenti;
- semplificare la metodologia di determinazione dell'acconto semestrale di cui al comma 65.30, stabilendo che sia applicata la configurazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte;
- prevedere che Terna, secondo modalità dalla stessa definite, si renda disponibile a fornire agli utenti del dispacciamento interessati il metodo di determinazione dell'indisponibilità di cui al comma 65.22 e i dati storici di indisponibilità, inclusi quelli - per quanto possibile - relativi ai mesi già trascorsi dell'anno in corso;
- apportare alcune modifiche alle scadenze previste dalla disciplina in materia di impianti essenziali e determinazione dei relativi corrispettivi, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi;
- per definire il quadro regolatorio per l'anno 2012 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al 2012 alcune disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2011;
- in particolare, confermare per l'anno 2012 il valore del tasso di remunerazione del capitale fissato per l'anno 2011, che è pari alla somma tra il costo medio ponderato del capitale relativo all'attività di generazione elettrica e una maggiorazione per tenere conto della durata limitata dell'ammissione al regime di reintegrazione dei costi rispetto ai tipici periodi di ammortamento e recupero degli investimenti in generazione elettrica;
- aggiornare per l'anno 2012 l'elenco dei prodotti di riferimento per la valorizzazione dei combustibili, per tenere conto delle modifiche che hanno interessato i prodotti indicati dalla disciplina vigente, e, ai fini della presentazione delle offerte,

semplificare la metodologia di calcolo della componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera b), a copertura del corrispettivo di sbilanciamento;

- dare mandato alla Direzione Mercati dell’Autorità per eventuali necessità di:
 - proroghe delle scadenze previste dalla disciplina sugli impianti essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06;
 - sostituzioni dei prodotti e dei noli di riferimento per la valorizzazione dei combustibili di cui ai commi 64.16 e 64.17.1 qualora non fossero più quotati

DELIBERA

1. di modificare e integrare l’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:

- dopo il comma 63.13 è aggiunto il seguente comma: “
63.14 Alla Direzione Mercati dell’Autorità è conferito mandato di:
 - a) prorogare le scadenze previste dalla disciplina del presente allegato relativa agli impianti essenziali ove necessario;
 - b) sostituire i prodotti e noli di riferimento per la valorizzazione dei combustibili di cui ai commi 64.16 e 64.17.1 qualora non fossero più quotati.”;
- dopo il comma 64.8 è aggiunto il seguente comma: “
64.8.1 L’acconto dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8 è riconosciuto da Terna all’utente del dispacciamento entro il secondo mese successivo al mese che include il periodo rilevante considerato, applicando il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e a condizione che la verifica di conformità di cui al comma 64.35 abbia esito positivo.”;
- ai commi 64.11, lettera d), 64.21, 65.8, lettera c), le parole “16 marzo 1999,” sono cancellate;
- ai commi 64.13 e 64.20, il periodo “I dati consuntivi utilizzati sono relativi all’ultimo semestre dell’anno solare che precede la pubblicazione dell’elenco di cui al comma 63.1 e al primo semestre dell’anno solare della pubblicazione medesima” è sostituito dal periodo seguente:
“I dati consuntivi utilizzati sono relativi agli ultimi sette mesi dell’anno solare che precede la pubblicazione dell’elenco di cui al comma 63.1 e ai primi cinque mesi dell’anno solare della pubblicazione medesima”;
- ai commi 64.14, 64.16 e 64.17.1, le parole “per l’anno 2011” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni 2011 e 2012”;
- al comma 64.16 le parole “per l’anno 2011” sono sostituite con le parole:
“per gli anni 2011 e 2012”;
- il testo della lettera a) del comma 64.16 è sostituito con il testo seguente: “
a) per il carbone:
 - a.1) per l’anno 2011, a scelta dell’utente del dispacciamento, il *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* o il prodotto *Platts Weekly 90-day Forward Benchmark Coal Price Assessments – CIF ARA Rotterdam*;

- a.2) per l'anno 2012, a scelta dell'utente del dispacciamento, il *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* o il prodotto *Platts Daily Physical Coal Trading 90-Day CIF ARA*;"
- al comma 64.17 sono cancellate le parole:
 - "e, successivamente, entro il 10 settembre di ciascun anno";
 - "e, negli anni successivi, entro venti (20) giorni";
 - al comma 64.18 il testo da "La presentazione della suddetta proposta" alla fine del comma è sostituito dal testo seguente:

"Nell'anno 2010, la presentazione della suddetta proposta e la relativa procedura di approvazione sono soggette ai medesimi termini stabiliti al comma 64.17. Negli anni successivi, Terna presenta la proposta entro il 2 settembre di ciascun anno e detta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro il 30 settembre del medesimo anno.";
 - il testo dei commi 64.18.1 e 64.18.2 è sostituito dal testo seguente: "

64.18.1 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 64.18:

 - a) nell'anno 2011, per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte;
 - b) nell'anno 2012, per ciascun periodo rilevante (es. la quarta ora di un dato giorno) sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti del terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte (nell'esempio, i prezzi delle quarte ore di tutti i giorni del terzo mese solare precedente).

64.18.2 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, il prezzo zonale di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 64.18, lettera b):

 - a) nell'anno 2011, per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte;
 - b) nell'anno 2012, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti del terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte.";
 - dopo il comma 64.18.2 è aggiunto il comma seguente: "

64.18.3 Qualora non sia possibile determinare la media di cui al comma 64.18.1, il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, è pari a zero."

- dopo il comma 64.19, sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 64.19.1 Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 64.19, lettera a), se si verificano l’insieme delle condizioni di seguito elencate, non si considerano le quotazioni espresse dai mercati di riferimento nei giorni in cui lo stato di operatività del registro italiano per l’*Emissions Trading* impedisca all’utente del dispacciamento di effettuare il trasferimento di quote di emissione dal/al proprio conto:
 - a) l’impedimento non è, anche parzialmente, la conseguenza di azioni dell’utente del dispacciamento;
 - b) l’utente del dispacciamento non ha la possibilità di operare senza impedimenti su conti presso registri per l’*Emissions Trading* di altri Stati Membri;
 - c) entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello in cui si è registrato almeno un giorno in cui è stato impedito all’utente del dispacciamento di effettuare il trasferimento di quote di emissione dal/al proprio conto presso il registro italiano, l’utente medesimo comunica all’Autorità e a Terna i giorni in cui ha subito l’impedimento, dichiarando espressamente che, per ciascuno di detti giorni, si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) e b).
 - 64.19.2 Se, in relazione a un certo mese, non è possibile determinare il valore di cui al comma 64.19, lettera a), a detto mese si associa il valore relativo all’ultimo mese per il quale è possibile il calcolo.”;
- al comma 64.22 le parole “previa approvazione da parte dell’Autorità secondo la modalità e i termini di cui al comma 64.17” sono sostituite dalle seguenti parole:
 - “previa approvazione dell’Autorità con procedura di silenzio-assenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta di Terna”;
- ai commi 64.24 e 64.29, lettera a), il periodo “all’ultimo semestre dell’anno solare precedente e al primo semestre dell’anno in corso” è sostituito dal periodo seguente:
 - “agli ultimi sette mesi dell’anno solare precedente e ai primi cinque mesi dell’anno in corso”;
- al comma 64.24 le parole “Entro il medesimo termine di cui al comma 64.17” sono sostituite dalle seguenti parole:
 - “Nel 2010 entro il medesimo termine di cui al comma 64.17 e, negli anni successivi, entro il 2 settembre di ciascun anno”;
- al comma 64.24 le parole da “La suddetta proposta si intende approvata” alla fine del comma sono sostituite dal testo seguente:
 - “La suddetta proposta si intende approvata se l’Autorità non si esprime, nel 2010, entro il medesimo termine di cui al comma 64.17 e, negli anni successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.”;
- al comma 64.31 le parole “entro dieci (10) giorni” sono sostituite dalle seguenti parole:
 - “entro venticinque (25) giorni”;
- al comma 64.33 le parole “dieci (10)” sono sostituite dalle parole “tre (3)”;
- dopo il comma 64.44 sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 64.45 Entro il termine stabilito dall’articolo 8, comma 8.5, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, gli utenti del dispacciamento

comunicano a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite e per ciascuna unità degli impianti essenziali inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63:

- a) la produzione mensile soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- b) la produzione mensile di energia elettrica, al netto degli autoconsumi di produzione.

- 64.46 Per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte, si assume che la produzione di energia elettrica delle unità di impianti essenziali sia interamente soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
- 64.47 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 64.45, l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi a titolo di conguaglio, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.”;
- al comma 65.3.8 le parole “entro quindici (15) giorni” sono sostituite dalle parole seguenti:
“entro venticinque (25) giorni”;
 - il testo del comma 65.3.9 è sostituito dal seguente: “
65.3.9 Terna riconosce all'utente del dispacciamento, come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 entro il secondo mese successivo al mese che include il periodo rilevante considerato, applicando il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e a condizione che la verifica di conformità di cui al comma 64.35 abbia esito positivo.”;
 - al comma 65.8, lettera b), dopo le parole “quote di emissione da rendere” sono aggiunte le seguenti parole:
“per l'energia elettrica di cui alla lettera a)”;
 - il testo del comma 65.8, lettera c), è sostituito con il testo seguente: “
c) il valore riconosciuto, espresso in euro, dei certificati verdi da rendere con riferimento all'energia elettrica di cui alla lettera a) qualora la produzione dell'unità medesima sia soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.”;
 - dopo il comma 65.9 è aggiunto il seguente comma: “
65.9.1 I prodotti di riferimento per la determinazione dei valori dei parametri P_{EUA} e P_{FLEX} di cui all'articolo 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, sono esclusi, in un certo anno, dal novero dei prodotti rilevanti per la determinazione dei valori del parametro P_{EUA} di cui ai commi 65.6 e 65.9 e del parametro P_{FLEX} di cui al comma 65.9 se, nel medesimo anno, i relativi mercati non esprimono alcuna quotazioni per un periodo superiore a novanta (90) giorni solari consecutivi.”;
 - il testo del comma 65.10 è sostituito dal testo seguente: “
65.10 Il valore di cui al comma 65.8, lettera c), è pari al prodotto tra:

- a) il valore standard di cui al comma 64.21 dell'articolo 64, calcolato rispetto all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo da determinare;
- b) la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali;
- c) con riferimento all'unità considerata, il rapporto tra la produzione annuale di energia elettrica soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, e la produzione complessiva annuale al netto degli autoconsumi di produzione.”;
- il testo della lettera a) del comma 65.12 è sostituito con il testo seguente:
“i commi da 64.11 a 64.18.3, 64.19.1, 64.20, da 64.23 a 64.25, da 64.29 a 64.35, da 64.37 a 64.44 e 64.46”;
- il testo della lettera b) del comma 65.12 è sostituito con il testo seguente:
“i commi 64.19, 64.19.2 e 64.21, esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte”;
- al comma 65.12, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: “
 - d) il comma 64.45, con l'aggiunta dell'obbligo in capo agli utenti del dispacciamento di comunicare anche i dati annuali entro il termine previsto per la comunicazione dei dati del mese di dicembre;
 - e) il comma 64.47, da applicare anche all'obbligo di cui alla lettera d);”;
- al comma 65.22, il testo dalle parole “A tal fine” sino alla fine del comma è sostituito dal testo seguente:
“A partire dal 30 novembre 2011, Terna, secondo modalità dalla stessa definite, si rende disponibile a fornire agli utenti del dispacciamento interessati la metodologia di determinazione dell'indisponibilità ai fini del presente comma e, con riferimento agli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, i dati storici di indisponibilità calcolati con la metodologia medesima, inclusi i dati già disponibili per l'anno in corso. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, Terna trasmette all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto in ciascuno dei quattro anni precedenti.”;
- al comma 65.30 le parole “Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), i valori di cui ai commi 65.9 e 65.10 sono calcolati con riferimento ai prezzi del primo semestre dell'anno solare considerato” sono sostituite dalle seguenti parole:
“Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte”;
- dopo la lettera k) del comma 77.2 sono aggiunti i seguenti commi: “
 - l) ai fini sia della formulazione delle offerte nell'anno 2011 sia del riconoscimento dei corrispettivi a titolo di conguaglio relativi al medesimo anno, i valori della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 approvati dall'Autorità si presumono comprensivi degli oneri per ecotasse;
 - m) se, con riferimento all'anno 2011, i valori della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 approvati dall'Autorità non sono comprensivi delle ecotasse, gli utenti del dispacciamento interessati possono richiedere a Terna una revisione dei

menzionati valori, a condizione che siano forniti elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta. Per le attività conseguenti alla richiesta, si applicano le disposizioni di cui al comma 77.2, lettera j.1).”;

- dopo il comma 77.3 sono aggiunti i seguenti commi: “

77.4 Gli importi relativi all’anno 2011 degli acconti di cui agli articoli 64, comma 64.8.1, e 65, comma 65.3.9, sono comunicati dagli utenti del dispacciamento interessati a Terna secondo modalità definite da quest’ultima e il riconoscimento dell’ottanta per cento dei medesimi importi da Terna agli utenti stessi non è condizionato allo svolgimento della verifica di conformità di cui al comma 64.35 dell’articolo 64.

77.5 La comunicazione dei dati di produzione di cui al comma 64.45 dell’articolo 64 relativi al periodo gennaio-agosto 2011 è effettuata entro il 25 settembre 2011.

77.6 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’anno 2012:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui all’articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero;
- b) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 dell’articolo 64 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- c) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 dell’articolo 65 è pari al 13 % (tredici per cento) annuo;
- d) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell’articolo 64 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l’insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell’anno 2010 e dei primi cinque mesi dell’anno 2011; Terna comunica la citata media aritmetica all’Autorità entro il 30 settembre 2011;
- e) per l’olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12 dell’articolo 64, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*;
- f) per l’olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 dell’articolo 64 è pari a due (2) euro/tonnellata;
- g) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16 dell’articolo 64, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 del medesimo articolo sono poste pari a zero;
- h) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), dell’articolo 65 e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla

medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2 dell'articolo 65, e la differenza tra:

h.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);

h.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta.

77.7 Le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2012 sono quelle elencate al comma 77.3, in luogo delle categorie dell'elenco di cui al comma 64.24.”;

2. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 115/08 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 8.5 il periodo “Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite, le emissioni di CO₂ su base mensile di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti nonché gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione su base mensile di ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti” è sostituito dal seguente periodo:

“Entro il giorno 25 (venticinque) del mese successivo a quello di produzione, gli utenti del dispacciamento dichiarano a Terna, con le modalità dalla stessa definite e per ciascuna unità rilevante nella disponibilità dei medesimi utenti, le emissioni di CO₂ su base mensile, gli oneri per additivi e per smaltimento residui della combustione su base mensile comprensivi delle ecotasse, gli oneri per ecotasse su base mensile e, per ciascuna ecotassa di cui è comunicato l'onere, i riferimenti normativi che ne costituiscono il fondamento e una descrizione dei criteri di calcolo”;
3. di applicare le disposizioni di cui al punto 1 del presente provvedimento:
 - a) alle offerte presentate dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento medesimo;
 - b) al calcolo del costo variabile riconosciuto che rileva per la determinazione dei corrispettivi a titolo di conguaglio attinenti ai periodi rilevanti successivi all'1 gennaio 2011;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
5. di pubblicare, sul medesimo sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), le nuove versioni delle deliberazioni n. 111/06 e ARG/elt 115/08, come risultanti dalle modifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento.

4 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni